

## **DETERMINA N. 10/23/DRS**

### **ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DALLE SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A., WIND TRE S.P.A., VODAFONE ITALIA S.P.A. NEI CONFRONTI DI ATAC S.P.A. E COMUNE DI ROMA CAPITALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS**

#### **IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA l’istanza delle società Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A. (di seguito anche “*gli Operatori*”), del 24 agosto 2023 ed acquisita in data 25 luglio 2023 dall’Autorità con numero di protocollo 0216171, con la quale è stato richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia, nei confronti della società ATAC S.p.a. (di seguito anche “*Atac*”) ai sensi dell’art. 26 del *Codice* e del

*Regolamento*, avente ad oggetto l'accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

VISTA la nota del 8 settembre 2023, protocollo n. 0226961, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, "la Direzione") ha convocato gli Operatori e Atac (nel seguito "*le Parti*") in udienza per il 20 settembre 2023 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTO il verbale di udienza del 20 settembre 2023;

CONSIDERATO che, nell'udienza del 20 settembre 2023, veniva assegnato alle parti un termine di 14 giorni per l'avvio di un percorso negoziale volto alla composizione bonaria della controversia con la fissazione di una nuova udienza per il giorno 4 ottobre 2023, al fine di valutare l'esito del suddetto percorso;

CONSIDERATO che nel corso dell'udienza la parte convenuta chiedeva, altresì, all'Autorità di integrare il contraddittorio attraverso la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del Regolamento e che pertanto, considerato quanto emerso in sede di udienza di istruttoria, si procedeva a convocare il Comune di Roma in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t.;

VISTO il verbale di udienza del 4 ottobre 2023 durante la quale controparte chiedeva un ulteriore termine per presentare una proposta economica condivisa e si procedeva alla fissazione di una nuova udienza per il giorno 12 ottobre 2023, al fine di concludere la valutazione economica;

VISTO il verbale di udienza del 12 ottobre 2023 durante la quale, preso atto della dichiarazione del Comune sull'assenza di condizioni ostative per l'attribuzione degli spazi tecnici richiesti dagli istanti, si procedeva alla fissazione di una nuova udienza per il giorno 25 ottobre 2023, al fine di concludere gli ultimi passaggi formali a carico di controparte;

VISTO il verbale di udienza del 25 ottobre 2023 durante la quale si dichiaravano risolti tutti i punti aperti della convenzione e contestualmente si procedeva alla fissazione di una nuova udienza per il giorno 6 novembre 2023, finalizzata alla firma della convenzione e contestuale ritiro della controversia;

VISTO il verbale di udienza del 6 novembre 2023, durante la quale, preso atto dalla controparte che non risultava ancora concesso dal Comune, nei termini precisati, il necessario nulla-osta ai fini del perfezionamento della convenzione, si procedeva alla

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

fissazione di una nuova udienza per il giorno 10 novembre 2023, ai fini della firma della convenzione e contestuale ritiro della controversia;

VISTO il verbale di udienza del 10 novembre 2023, durante la quale, predisposte tutte le necessarie autorizzazioni, si dava atto dell'avvio delle procedure volte alla sottoscrizione della convenzione e successivo formale ritiro dell'istanza di controversia con archiviazione da parte dell'Autorità;

VISTA la convenzione sottoscritta, da ultimo, da controparte in data 28 novembre 2023, come da comunicazione Atac acquisita dall'Autorità in pari data, prot. n. 0305168;

VISTA la nota del 29 novembre 2023, acquisita a protocollo 0306111, con cui le società istanti hanno dichiarato la rinuncia all'istanza controversiale proposta, attesa la sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione delle infrastrutture e reti dati ad alta velocità tra le istanti e Atac in qualità di gestore delle infrastrutture di proprietà del Comune di Roma;

CONSIDERATO che il *Regolamento* sancisce all'art. 22, comma 1, che “*La competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione nei casi previsti dal presente articolo, e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione, è delegata al Direttore*” e, al comma 2, che “*Il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza. [...]*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

### **DETERMINA**

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra le società Telecom Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. nei confronti di Atac S.p.A. e Comune di Roma Capitale.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE  
Antonio Provenzano